

Roseto degli Abruzzi, 23 dicembre 2011

**RACCOMANDATA A.R.**

Alla Regione Abruzzo  
Direzione Affari della Presidenza Politiche  
Legislative e Comunitarie  
Programmazione, Parchi, Territorio,  
Valorizzazione del paesaggio, Valutazioni  
Ambientali  
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale  
Via Leonardo da Vinci  
67100 - L'AQUILA (AQ)

**Oggetto: Osservazioni su procedura di assoggettabilità a VIA per l'istanza di permesso di ricerca di idrocarburi gassosi "Villa Mazzarosa" presentata dalla Medoigas Italia spa.**

Il COMITATO RISERVA NATURALE REGIONALE GUIDATA BORSACCHIO, in persona del suo presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede alla via Garibaldi 27 di Roseto degli Abruzzi (TE), con riferimento all'istanza di permesso di ricerca di idrocarburi gassosi denominata "Villa Mazzarosa", presentata dalla MEDOILGAS ITALIA spa in data 01/03/2006;

**OSSERVA**

- che nel rapporto ambientale relativo all'istanza di permesso di ricerca di idrocarburi gassosi denominata "Villa Mazzarosa", presentata dalla MEDOILGAS ITALIA spa, tanto nel quadro di riferimento progettuale (2.1 Generalità, a pagina 10), quanto nel quadro di riferimento ambientale (3.2.3 Aree Naturali Protette, a pagina 55), si afferma falsamente che: "*All'interno dell'area in Istanza per conferimento di Permesso di Ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi Villa Mazzarosa **non sono istituite aree naturali protette, di nessun ordine e grado** (SIC, ZPS, Parchi Regionali o Nazionali).*

*Il sito d'interesse comunitario più vicino all'area oggetto di studio è il SIC IT 7120083, denominato Calanchi di Atri, la cui estremità settentrionale si trova circa 8 km a Sud-Ovest del vertice **d** dell'area in istanza";*

- l'area interessata dall'istanza di permesso di ricerca di idrocarburi gassosi "Villa Mazzarosa" include, invece, buona parte del perimetro della Riserva Naturale Regionale Guidata del Borsacchio, istituita con Legge della Regione Abruzzo n. 6 dell'08/02/2005 e successive modificazioni;

- ai sensi del vigente articolo 6, comma 17, del Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006, si dispone quanto in appresso: *“Ai fini di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, **all’interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi** liquidi e gassosi ... **Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia marine dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette** ... Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai procedimenti autorizzativi in corso alla data di entrata in vigore del presente comma”*;
- la Riserva Naturale Regionale Guidata del Borsacchio è indubbiamente un’area costiera, protetta a scopo di tutela ambientale, in virtù di una legge regionale e, in quanto tale, al suo interno, sono vietate tutte le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi. Tale divieto è altresì stabilito nell’antistante zona di mare posta entro 12 miglia marine dal suo perimetro.

Tutto quanto sopra premesso e osservato, il COMITATO RISERVA NATURALE REGIONALE GUIDATA BORSACCHIO, come sopra rappresentato,

#### **CHIEDE**

alla Direzione Affari della Presidenza Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valorizzazione del paesaggio, Valutazioni Ambientali di voler dichiarare l’istanza presentata dalla MEDOILGAS ITALIA spa in data 01/03/2006 **improcedibile, inammissibile e comunque vietata**, con riferimento a tutta l’area inclusa entro il perimetro della Riserva Naturale Regionale Guidata del Borsacchio ed anche all’antistante zona di mare posta entro 12 miglia marine dal perimetro stesso.

Per il Comitato Riserva Naturale Regionale Guidata Borsacchio.

Avv. Fabio Celommi